

ADDETTO ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE



ART. 18 – D.Lgs. 81/2008

Il datore di lavoro deve DESIGNARE PREVENTIVAMENTE i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

L'ADDETTO ANTINCENDIO è, secondo gli articoli 18 e 43 del Decreto legislativo 81/2008, **IL LAVORATORE CHE HA AVUTO IL COMPITO DI METTERE IN PRATICA LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, IN CASO DI EMERGENZA E DI SALVATAGGIO DEGLI ALTRI LAVORATORI, IN COORDINAMENTO CON I RESPONSABILI DI PRIMO SOCCORSO.**

L'art. 37 stabilisce che:

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

DEVONO RICEVERE UN'ADEGUATA E SPECIFICA FORMAZIONE E UN AGGIORNAMENTO PERIODICO.

I COMPITI SPECIFICI DELL'ADDETTO ANTINCENDIO SONO QUELLI DI:

- collaborare all'**individuazione dei rischi antincendio**, presenti nei luoghi di lavoro,
- proporre **soluzioni per eliminare o mitigare i rischi rilevati**,
- verificare costantemente le vie di sicurezza e di evacuazione dei luoghi di lavoro,
- occuparsi della realizzazione delle misure di segnalazione del rischio d'incendio,
- assicurarsi dell'estinzione degli incendi, in collaborazione con i vigili del fuoco,
- assicurarsi della buona funzionalità dei sistemi di protezione personale antincendio.

FORMAZIONE – ART. 18 e ALLEGATO VII D.M. 10/1998

Questi articoli specificano che la formazione sia strutturata in base al rischio sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico.

RISCHIO BASSO

**4 ORE DI
FORMAZIONE**

**AGGIORNAMENTO
OGNI 3 ANNI: 2 ORE**

RISCHIO MEDIO

**8 ORE DI
FORMAZIONE**

**AGGIORNAMENTO
OGNI 3 ANNI: 5 ORE**